

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. CIG 8232548187

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Committente: Fondazione Idis - Città della Scienza

Via Coroglio, 57 e 104 - 80124 Napoli
P. Iva 05969960631 - Cod. Fisc. 95005580634

1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni pasto elettronici agli aventi diritto:

- a) dipendenti, che permangono in azienda almeno 6,5 ore al giorno (6 ore e trenta minuti);
- b) management;
- c) altri soggetti espressamente autorizzati di volta in volta Committente.

Il buono pasto dovrà essere erogato tramite l'utilizzo da parte di ciascun beneficiario di una tessera (card) personalizzata, utilizzabile presso gli esercizi convenzionati con l'Affidatario dotati di POS, compresi nelle categorie merceologiche individuate dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 122/2017).

Il valore facciale del buono pasto è di € **5,20**.

Il Committente si riserva la facoltà di variare in aumento il valore facciale del buono pasto. In quest'ultimo caso l'Affidatario si impegna ad applicare sul nuovo valore facciale del buono, lo stesso ribasso percentuale offerto sul prezzo originario d'aggiudicazione.

Il costo della card è a totale ed esclusivo carico dell'Affidatario.

Il numero presuntivo - indicativo ma non vincolante per la Fondazione Idis - di card da erogare è pari a 100.

Il prezzo contrattuale si intenderà fisso e invariabile per tutta la durata del servizio anche se dovessero verificarsi variazioni in materia di disciplina dei prezzi, comprensivo di tutti gli oneri relativi alla predisposizione e fornitura dei buoni pasto e di ogni altra spesa accessoria.

2. Durata e valore dell'appalto

Il contratto avrà durata ventiquattro mesi con decorrenza dal 1 aprile 2019 o dalla diversa data indicata nel contratto.

Durante la vigenza contrattuale, l'Affidatario dovrà provvedere:

a) All'erogazione dei buoni pasto ordinati mensilmente sulla base delle presenze registrate nell'anno in corso. Il numero dei buoni pasto da erogare durante un anno ammonta in via presuntiva a circa **15.000** (quindicimila).

b) Alla fornitura di circa **5.000** (cinquemila) buoni pasto già maturati e non ancora usufruiti dagli aventi diritto. L'approvvigionamento non avverrà in un'unica soluzione, bensì ripartendo omogeneamente la fornitura nell'arco dell'intero periodo contrattuale

(euro/centosettantacinquemila/00) oltre Iva.

È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

Il valore complessivo dell'appalto posto a base d'asta è pertanto pari a € 175.000,00 oltre Iva, come schematicamente di seguito riepilogato:

valore unitario singolo buono pasto Iva esclusa: € 5,00	
importo stimato fornitura buoni pasto 24 mesi	€ 150.000,00
Importo stimato buoni pasto già maturati	€ 25.000,00
Importo stimato eventuale rinnovo 24 mesi	€ 175.000,00

Il Committente si riserva la facoltà di prorogare tecnicamente il contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente alle medesime condizioni contrattuali e a semplice richiesta scritta, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto sopra esplicitato, non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per la nuova aggiudicazione e/o adottare altra soluzione atta a garantire la continuità del servizio.

La Fondazione non assume impegni circa il numero complessivo dei buoni pasto da erogare poiché i volumi espressi nel presente articolo hanno valore indicativo. Sarà pertanto riconosciuto il pagamento dei buoni pasto effettivamente richiesti, erogati e debitamente rendicontati tramite report e successiva fattura. In nessun caso pertanto sarà riconosciuto all'Affidatario un quantitativo minimo di buoni pasto.

3. Sistema di gestione informatico.

L'Affidatario dovrà rendere disponibile un sistema informatico per la gestione del servizio che consenta l'accesso sia tramite un profilo utente assegnato a ciascun dipendente per la gestione del proprio account, sia tramite un profilo amministratore dedicato alle risorse assegnate dal committente alla gestione del sistema. A tali risorse l'Affidatario dovrà dedicare, prima dell'attivazione del servizio, un'attività di formazione atta illustrare le caratteristiche ed il funzionamento del sistema gestionale.

L'Affidatario dovrà garantire il corretto e regolare funzionamento del sistema, sia dei dispositivi hardware sia degli applicativi, fornendo la tempestiva manutenzione in caso di malfunzionamenti o anomalie, garantendo la reperibilità e l'intervento di un tecnico entro la giornata lavorativa successiva alla comunicazione dell'anomalia hardware o software riscontrata dal Committente.

Per le caratteristiche e le specifiche del sistema informatico, si rimanda al Capitolato Tecnico.

4. Caratteristiche del buono pasto

Il servizio dovrà essere realizzato attraverso la messa a disposizione di un'infrastruttura tecnologica e di card personali fornite gratuitamente agli aventi diritto, ricaricabili mensilmente, contenenti tutti i dati necessari alla fruizione del servizio stesso.

L'Affidatario dovrà garantire un valore facciale pari ad € 5,20, fermo restando la facoltà per il Committente di variare il valore facciale del buono pasto mantenendo lo stesso ribasso percentuale offerto dall'Affidatario.

Il valore facciale nominale del buono pasto è comprensivo dell'Iva di legge prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, nonché per la vendita dei prodotti alimentari; eventuali variazioni dell'Iva non incideranno sul contenuto economico dello stesso.

In caso di variazione nella consistenza numerica del personale, in aumento o diminuzione, l'Affidatario sarà tenuto, secondo i casi, ad emettere le nuove card necessarie o a cessare le card non più valide.

I buoni pasto dovranno averi i requisiti previsti dall'art. 144 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché dal D.M. n. 122 del 07/06/2017 e s.m.i..

In particolare, i buoni pasto:

- consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa d'importo pari al valore facciale del buono pasto;
- consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
- sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale;
- non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo;
- comportano l'obbligo per il fruitore di corrispondere in contanti direttamente ai soggetti convenzionati l'eventuale differenza tra il valore alla cassa del buono pasto elettronico ed il maggior prezzo della consumazione prescelta.

Nel prezzo del buono pasto si considerano interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato speciale d'appalto, inerenti comunque ai servizi oggetto dell'appalto.

Il termine temporale ultimo di utilizzo dei buoni pasto elettronici è fissato al 31 dicembre di ogni anno di emissione dei buoni pasto. La spendibilità dei buoni emessi nell'ultimo semestre dell'anno deve, comunque, essere garantita ai fruitori sino al 30 giugno dell'anno successivo a quello di emissione. La tessera elettronica dovrà garantire automaticamente l'utilizzo preventivo dei buoni

pasto elettronici più prossimi alle scadenze.

A fronte di eventuali richieste di sostituzione di card per deterioramento o malfunzionamento o di richiesta di card di nuova emissione in caso di furto o smarrimento o per nuovi utenti del servizio, l'Affidatario provvederà a consegnare le card di successiva emissione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Nel caso di sostituzione, sarà onere dell'Affidatario provvedere al blocco della tessera sostituita.

Presso ciascun punto convenzionato dovrà essere installato a cura dell'Affidatario un POS per l'utilizzo del buono pasto. L'assistenza all'esercente per quanto riguarda la formazione per l'utilizzo del POS e della card, oltre che per la soluzione di inconvenienti tecnici o di qualsiasi altro genere derivanti dall'installazione ed utilizzo del POS è a completo carico dell'Affidatario

e, per quel che concerne il costo, è completamente compreso nell'importo offerto. Nello stesso è compresa anche l'assistenza tecnica che l'Affidatario è tenuto a prestare alla Fondazione Idis, in particolare a favore dell'ufficio che gestirà il sistema della carta elettronica per l'intera durata del contratto.

La Fondazione si riserva di richiedere all'Affidatario la fornitura di ticket cartacei del medesimo valore facciale del buono-elettronico. La previsione dell'utilizzo del buono pasto cartaceo è da ritenersi limitata nel tempo e strettamente necessaria a far fronte a imprevisti o eventi organizzativi eccezionali.

5. Rete di esercizi convenzionati

L'Affidatario dovrà assicurare il servizio presso il maggior numero possibile di esercizi, presso i quali dovrà essere garantita la spendibilità del buono pasto elettronico fino al suo valore facciale. Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 144 D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. n. 122 del 07/06/2017 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3 del predetto Decreto, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato, ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alle lettere a), b), f) e g) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.;
- b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli esercizi di cui alle lettere c) d), e) e h) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.

L'Affidatario garantisce che gli esercizi convenzionati, nell'ambito dell'espletamento del servizio, siano in regola con la normativa di riferimento per l'attività svolta con particolare riguardo a quella igienico-sanitaria. Pertanto, solleva la Fondazione Idis. da ogni responsabilità per eventuali danni subiti dagli aventi diritto all'utilizzo dei buoni pasto.

I rapporti con gli esercizi convenzionati sono intrattenuti esclusivamente dal fornitore del servizio, il quale deve, pertanto, vigilare sul corretto svolgimento del servizio da parte degli stessi, ed adottare, nei confronti degli esercenti, tutti i necessari accorgimenti affinché gli stessi forniscano il servizio nel pieno rispetto delle norme di settore e del presente capitolato.

La Fondazione Idis non assume alcun obbligo nei confronti dei titolari convenzionati e l'Affidatario si impegna a tenere l'Ente esonerato ed indenne da ogni pretesa.

L'Affidatario è tenuto ad assicurare che gli esercizi convenzionati non pongano alcun vincolo se non quello relativo all'acquisto di generi alimentari, per la spendibilità dei buoni per un importo pari al valore facciale del buono stesso.

In caso di irregolarità, anche segnalate dai titolari dei buoni pasto, la Fondazione Idis provvederà a informare l'Affidatario che sarà tenuto alle opportune verifiche e azioni consequenziali affinché siano ripristinate le condizioni di regolarità e conformità del servizio.

L'Affidatario deve garantire che i buoni pasto comportano l'obbligo da parte del titolare di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore facciale del buono ed il maggior costo dell'erogazione richiesta.

L’Affidatario si impegna ad effettuare per tutta la durata del contratto il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli esercizi (cd rimborsi), entro e non oltre i termini di pagamento dichiarati in gara.

L’Affidatario dovrà rispettare l’impegno ad applicare, per tutta la durata del contratto, a tutti gli esercizi, una commissione non superiore a quella dichiarata in gara.

La commissione si considererà onnicomprensiva di tutte le condizioni minime del servizio previste nel capitolato e degli impegni presi attraverso l’offerta presentata in gara.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporta la risoluzione immediata del contratto, con l’escussione della cauzione definitiva.

6. Impegni relativi al convenzionamento degli esercizi

Le aziende partecipanti dovranno assicurare un numero congruo di esercizi convenzionati o da convenzionare, dislocati sul territorio del comune e della provincia di Napoli, garantendo per l’intero periodo contrattuale il convenzionamento di almeno 10 (dieci) esercizi, di cui almeno 1 (uno) qualificato come supermercato, ubicati nell’ambito territoriale dei seguenti CAP: 80123, 80124, 80125, 80078.

L’Affidatario, all’atto della sottoscrizione della convenzione, dovrà consegnare alla Fondazione IdIS l’elenco aggiornato degli esercizi convenzionati con sede nel Comune e nella Provincia di Napoli, in numero non inferiore a quello dichiarato in fase di gara, provvedendo al tempestivo aggiornamento dell’elenco a fronte di variazioni durante il corso della convenzione.

L’Affidatario garantirà che il numero di esercizi convenzionati non sia inferiore a quello dichiarato in sede di gara, per tutta la durata del contratto e, conseguentemente, provvederà all’immediato reintegro nel caso di recesso della convenzione, cessazione dell’attività, ecc. da parte degli esercizi convenzionati.

L’Affidatario garantirà, inoltre, la stipula di nuove convenzioni qualora la Fondazione IdIS constatasse carenze relativamente al numero di esercizi convenzionati.

L’Affidatario si impegna ogni 6 mesi ad inviare alla Fondazione l’elenco dei locali aggiornato.

L’Affidatario dovrà sempre attenersi alle prescrizioni previste dall’art 5 del decreto n. 122 del 7 giugno 2017, regolante i rapporti tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionati.

7. Avvio del servizio, ordinativi e accredito dei buoni pasto sulle carte elettroniche

L’Affidatario entro 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla diversa data indicata nella conferma d’ordine, deve attivare il servizio provvedendo:

- alla consegna delle tessere elettroniche presso la sede del Committente;
- ad attivare la funzionalità del sistema informatico dedicato ed a fornire l’attività di formazione al personale individuato dal Committente;
- a rendere operativa la rete di esercizi convenzionati dichiarata e offerta in gara;
- a consegnare al Committente, l’elenco completo degli esercizi convenzionati;
- a rendere noto i recapiti del *contact-center dedicato* al servizio, al quale gli utenti abilitati possano rivolgersi per chiarimenti e/o informazioni.

L’Affidatario dovrà indicare, contestualmente all’avvio della convenzione, la figura deputata a rappresentare l’impresa nei confronti della Fondazione Idis per tutto quanto attiene l’espletamento del servizio.

In seguito agli ordinativi, formulati e trasmessi tramite il sistema di gestione secondo le modalità da rappresentare nell’offerta tecnica, l’Affidatario provvederà a ricaricare ciascuna card del relativo numero di buoni pasto del valore facciale indicato nella richiesta di approvvigionamento, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta trasmessa.

Le richieste riguarderanno sia il numero di buoni pasto maturati mensilmente sia la quota parte relative ai buoni pasto maturati negli anni precedenti, di cui all’art. 2 del presente capitolato.

8. Obblighi dell’Affidatario

L’Affidatario si obbliga a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti applicabili all’appalto. Al fine di garantire la corretta e regolare esecuzione del servizio; sono inoltre a suo carico, inclusi nell’importo a forfait globale di appalto, tutti gli obblighi e oneri indicati nel seguito del presente articolo:

1. Garantire l’organizzazione di un servizio di qualità per gli aventi diritto.
2. All’inizio della prestazione, indicare i nominativi dei responsabili cui la Fondazione potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all’espletamento del servizio.
3. Eseguire la consegna delle card entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordine in un’unica soluzione all’indirizzo indicato nell’ordine stesso.
4. Fornire gli apparati terminali per gli esercizi dichiarati in offerta, convenzionare e dotare degli stessi apparati terminali gli esercizi che ne facciano richiesta entro 15 giorni dalla richiesta medesima.
5. Garantire la manutenzione ed il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature informatiche e dei programmi volti a gestire e controllare la regolare effettuazione del servizio. Programmi ed apparecchiature dovranno prevedere l’uniformità dei dati e delle transazioni tra gli esercizi convenzionati e la Fondazione.
6. Garantire la riparazione dei guasti alle apparecchiature in uso presso i punti convenzionati entro la giornata lavorativa successiva al verificarsi dell’anomalia.
7. In caso di furto, smarrimento o deterioramento della card da parte di un titolare, rilasciare a propria cura e spese un duplicato, provvedendo contestualmente ad inibire l’utilizzo della tessera sostituita.
8. Comunicare tempestivamente alla Fondazione ogni variazione sulla consistenza numerica dell’elenco dei locali convenzionati, onde consentire una puntuale informazione agli interessati.
9. Prevedere la produzione di un report di rendicontazione relativo al consumo effettivo dei buoni pasto per singolo punto convenzionato, con data, ora e tipologia di pasto consumato.
10. Esonerare la Fondazione da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra l’Affidatario ed i pubblici esercizi convenzionati.
11. Erogare una sessione formativa sull’utilizzo del sistema per un gruppo di utenti utilizzatori/gestori.
12. Rendere disponibile il manuale utente delle funzionalità del sistema, preferibilmente online all’interno dell’applicativo web.

13. Individuare un referente con cui definire eventuali dettagli tecnici ed organizzativi e che fornirà il supporto in caso di necessità.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi e oneri sopra specificati è conglobato nel prezzo di aggiudicazione.

Oltre a quanto esplicitamente pronunciato nel presente Capitolato, sono comunque a carico dell'Affidatario tutti gli obblighi e gli oneri necessari all'adempimento contrattuale, pertanto, l'enunciazione degli obblighi e oneri a suo carico che si fa nei documenti della procedura non è esaustiva. Quindi, ove si rendesse necessario da parte dell'Affidatario affrontare obblighi e oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti ma necessari per l'espletamento generale degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a carico completo dell'Affidatario.

9. Modalità di fatturazione e pagamento dei corrispettivi

Il contratto è stipulato a misura. La Fondazione Idis corrisponderà all'impresa affidataria del servizio l'importo di € 5,00 (imponibile buono pasto dal valore facciale di € 5,20) diminuito di quanto offerto in sede di gara, oltre Iva 4% per ogni buono-pasto effettivamente consumato fermo restando il diritto del dipendente ad usufruire del buono-pasto per il valore facciale di € 5,20.

Pertanto, la fatturazione sarà operata secondo la seguente formula: imponibile buono pasto scontato + Iva 4%.

Il corrispettivo, come sopra indicato, è comprensivo di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato. L'impresa affidataria del servizio non potrà pertanto applicare alcun altro onere aggiuntivo per la prestazione del servizio.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica; il Codice Univoco per l'invio delle fatture elettroniche per questa azienda è il seguente: SUBM70N.

Sarà presentata un'unica fattura mensile a consuntivo, riguardante i soli pasti effettivamente consumati, utilizzati tra il primo e l'ultimo giorno del mese precedente quello dell'emissione della fattura. Ciascuna fattura dovrà essere corredata dalla documentazione attestante la rispondenza tra i pasti fruiti e gli addebiti effettuati dai locali convenzionati.

Ogni fattura deve essere redatta nel rispetto della normativa vigente e deve riportare:

- numeri dei buoni pasto consumati;
- l'ammontare del pagamento dovuto;
- Il CIG 8232548187

La Fondazione provvederà al pagamento di quanto fatturato, e previa acquisizione del DURC entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture, mediante bonifico sul conto corrente indicato dall'Affidatario in fase di stipula della Convenzione.

10. Definizione del prezzo offerto

L'importo contrattuale derivante dall'offerta presentata in sede di gara è da intendersi

onnicomprensivo di tutte le voci richieste e di tutti gli oneri relativi alla predisposizione e fornitura dei buoni pasto e di ogni altra spesa accessoria e resterà fisso ed invariato per tutta la durata del rapporto contrattuale.

In esso sono comprese anche tutte le spese inerenti all'installazione dei POS presso gli esercizi convenzionati, il software di gestione del servizio, l'assistenza tecnica sia ai titolari dei punti vendita sia agli uffici amministrativi che gestiranno il sistema e quant'altro necessario ed opportuno per l'avvio ed il successivo funzionamento dell'intera struttura di gestione del sistema.

11. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Affidatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, con l'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali e quanto altro previsto per il settore di appartenenza ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza.

L'Affidatario si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente capitolato alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

12. Polizze assicurative.

L'Affidatario si assume ogni responsabilità connessa all'esecuzione del servizio e si obbliga a mantenere la Fondazione Idis sollevata ed indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. A tal fine, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà stipulare idonee polizze assicurative R.C.T./R.C.O. con massimali minimi RCT € 3.000.000,00/sinistro RCO € 3.000.000,00/sinistro per persona infortunata nella quale rientrino tutte le attività oggetto del presente appalto ivi compresa la copertura della responsabilità derivante avvelenamenti e intossicazioni conseguenti ad ingestione di cibi contaminati o avariati.

La polizza di Responsabilità civile terzi dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla rivalsa nei confronti della Fondazione.

In caso di polizza già stipulata dovrà essere prodotta appendice nella quale viene esplicitato anche

che la polizza copre anche il servizio oggetto del presente appalto.

La predetta garanzia deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto.

13. Verifiche e controlli

La Fondazione si riserva la facoltà di effettuare o di disporre, con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Affidatario alle prescrizioni del presente capitolato. Eventuali inosservanze degli obblighi assunti verranno contestate direttamente all'Affidatario, il quale sarà tenuto al ripristino delle

clausole contrattuali. Potrà addivenirsi alla risoluzione del contratto prima della scadenza qualora, nonostante le contestazioni di cui al precedente punto, perdurassero le inadempienze da parte dell’Affidatario, fermo restando il diritto della Fondazione al risarcimento dei danni derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo appalto. In tal caso, all’Affidatario non spetterà altro che la sola liquidazione delle forniture regolarmente eseguite ed accettate dalla Fondazione, escluso ogni altro compenso od indennizzo.

L’Affidatario è esclusivo e diretto responsabile di eventuali irregolarità ed abusi che dovessero verificarsi negli esercizi convenzionati relativamente alle norme igienico-sanitarie e alle autorizzazioni di legge vigenti; conseguentemente la Fondazione è sollevata da ogni responsabilità in merito.

Le eventuali irregolarità accertate dall’Affidatario nell’ambito del proprio programma di autocontrollo ed i provvedimenti da esso adottati devono essere obbligatoriamente segnalati entro 3 giorni dalla rilevazione alla Fondazione che, qualora ritenesse insufficienti od inefficaci le misure correttive, può richiedere la modifica dei controlli effettuati. I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell’utenza.

14. Penali

Il Committente avrà diritto di ricorrere all’applicazione di penali sia nei casi di singole difformità e inadempienze contrattuali sia in conseguenza di ritardi inerenti a tutte le attività contrattualmente previste, tranne che nei casi comprovabili di forza maggiore.

Nel caso d’inadempienze, difformità o ritardi, il Committente farà pervenire all’Affidatario, per iscritto, le contestazioni riscontrate e le eventuali prescrizioni alle quali dovrà uniformarsi entro il termine di tempo, ragionevolmente congruo, stabilito.

In tali evenienze, l’Affidatario potrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla data della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte ovvero non vi sia stata risposta, il Committente avrà facoltà di applicare le relative penali.

In caso di ritardi nelle attività e negli interventi e/o di difformità protratte nel tempo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo è applicabile una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale, tranne che nei casi di dimostrabile forza maggiore.

Decorsi cinque giorni senza che l’Affidatario abbia provveduto al ripristino della conformità e regolarità delle anomalie riscontrate, si potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L’ammontare delle penali non potrà superare la somma complessiva del dieci per cento del valore contrattuale, pena la risoluzione del contratto.

15. Risoluzione del contratto. Recesso

Oltre che nei casi previsti dall’art. 108, comma 2, d. lgs. 50/2016 e in quelli eventualmente già contemplati dal presente capitolato, la Fondazione Idis potrà procedere alla risoluzione del contratto in caso di gravi violazioni e inadempimenti accertati, quali:

- frode nell’esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio;

- accertata scadente qualità del servizio reso rispetto agli standard indicati nel presente capitolato e/o quelli offerti;
 - dopo cinque contestazioni scritte per inadempimento alle prescrizioni contrattuali;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali.
- È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte dell'Affidatario.

La Fondazione Idis - Città della Scienza potrà recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, oltre al decimo delle forniture non eseguite.

16. Subappalto

L'istituto del subappalto non è ammesso per la presente procedura.

17. Variazioni della ragione sociale

L'Affidatario dovrà comunicare alla Stazione appaltante qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione ecc.). La Fondazione non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

18. Stipula del contratto e cauzione definitiva

All'aggiudicazione della presente gara, farà seguito stipula di regolare contratto nella forma e modalità previste dal D. Lgs. 50/2016.

In sede di stipula contrattuale, l'Affidatario dovrà prestare "garanzia definitiva" in favore della Committente, prevista dall'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, valida fino al completamento della fornitura, nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

Per l'Affidatario il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato, scaduto il contratto, fino a che non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia.

È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per la Fondazione.

19. Spese contrattuali

Sono a carico dell'Affidatario tutte le eventuali spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto.

20. Consenso e trattamento dati personali

Ai sensi della legge D.lgs. n. 196/03 e del reg. Ue 2016/679 i dati forniti dalle imprese sono trattati dalla Fondazione esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Fondazione Idis-Città della Scienza.

21. Rinvio a norme di diritto vigenti

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato si fa rinvio al D.lgs. 50/2016 e alle Leggi e ai Regolamenti in vigore.

22. Foro competente

Per tutte le controversie è competente, in modo esclusivo ed inderogabile, il foro di Napoli.

Firmato*

Il Responsabile Unico del Procedimento

Antonio Lettieri

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93